

nendo di essere affatto priva di beni di fortuna, incapace per fisici malori di dedicarsi ad alcuna occupazione, e di non aver ottenuto dal cessato Governo austriaco tranne che un assegno di grazia di annui fiorini 60, pari ad italiane lire 155, chiede alla Camera l'aumento del sussidio.

Non spettando alla Camera l'accordare sussidi, e non avendo neppure la petente fatto constare di aver già ricorso al Ministero, la Commissione vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 6692. Con decreto del luglio del 1859 il governatore di Lombardia mandava pubblicare nelle provincie lombarde tutte le leggi sulla caccia vigenti nelle antiche provincie del regno. Così, mentre fu ridotta a sole lire 10 la tassa per la caccia con armi da fuoco, che in Lombardia era maggiore del doppio, fu invece notabilmente accresciuta quella per la caccia colle reti.

Di questa modificazione si lagnano 78 abitanti del mandamento di Gandino, circondario di Clusone, provincia di Bergamo, i quali chiedono perciò sia diminuita la tassa per la caccia delle reti, e sia ad un tempo accordata la facoltà, mediante una speciale contribuzione all'erario, di esercitare la caccia anche nei mesi di giugno e luglio della nota specie di uccelli detti *becca forbice* o *becco incrociato*, che rare volte fanno passaggio per queste provincie, o, quando lo fanno, avviene solamente nei mesi di giugno e luglio.

Una modificazione alle leggi sulla caccia non è atto che si possa compiere immediatamente. L'esercizio del dritto naturale di caccia vuole essere coordinato coi riguardi dovuti specialmente alla proprietà, all'agricoltura e coll'interesse che merita la conservazione del selvaggiume; tant'è che nel 1855, non ostante le lunghe e gravi discussioni fatte massime dagli uffici e dalla Commissione, la Camera, ben lungi dall'approvare il progetto di modificazione che aveva presentato il Ministero, si limitò a sanzionare tre articoli di ben poca importanza.

Prima di porre mano adunque ad una nuova legge vogliono essere assunti e dati e studi che pongano e il Governo e la Camera in grado di soddisfare a tutti i bisogni dianzi accennati.

Una legge nuova però a tempo opportuno converrà pure che sia approvata dal Parlamento all'oggetto di introdurre una uguaglianza di legislazione anche su questa materia nelle provincie parmensi, modenensi, di Romagna e di Toscana. La Commissione pertanto vi propone di trasmettere la petizione al signor ministro dell'interno, perchè tenga conto delle considerazioni in essa esposte, allorchando si tratterà appunto di redigere un progetto di legge generale sulla caccia.

SANGUINETTI. Parmi sarebbe meglio inviare la petizione al ministro di agricoltura e commercio, perchè la petizione riguarda specialmente la caccia che si fa colle reti, e questa caccia, per la natura della selvaggina per cui si fa, riguarda, a mio avviso, in ispecial modo l'agricoltura.

Del resto poi, se al giorno d'oggi questa materia non è ancora passata al Ministero d'agricoltura e commercio, e rimane tuttora nelle attribuzioni del Ministero dell'interno, allora io ritiro la mia proposta.

CAVALLINI G., relatore. Se il progetto di legge che fu presentato dal Ministero, tendente appunto ad istituire il nuovo Ministero d'agricoltura e commercio, avesse già ottenuta la sanzione dei tre poteri dello Stato, l'onorevole Sanguinetti avrebbe perfettamente ragione; ma siccome sinora quel progetto non fu approvato che dalla Camera, e la caccia dipende attualmente ancora dal Ministero dell'interno, egli è perciò che la Commissione ha proposto il rinvio al Ministero medesimo.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, s'inten-

deranno approvate le conclusioni della Commissione per l'invio della petizione al ministro dell'interno.

(La Camera approva.)

CAVALLINI G., relatore. Petizione 6710. Se v'ha petizione la quale meriti tutta la vostra simpatia e tutti i riguardi vostri, ella è certamente quella su cui ho l'onore di riferirvi. (*Vivi segni d'attenzione*)

Lorenzo Bonetti s'arruolava volontario nelle file del nostro esercito. Faceva la campagna di guerra dell'anno 1848 per l'indipendenza d'Italia; faceva pure contro gli Austriaci la campagna di guerra del 1849; e dopo d'aver percorso i diversi gradi della gerarchia militare, nominato capitano nel 1859, conduceva con risoluzione e slancio la sua compagnia all'attacco del 24 giugno nella battaglia di San Martino, e da prode vi perdeva la vita.

Dopo la morte gli fu accordata la medaglia al valore militare.

Egli lasciava adunque di sè gloriosa memoria; ma ad un tempo, o signori, lasciava anche inconsolata e nella più squalida miseria una vedova con quattro teneri figliuoletti.

La vedova, la signora Camilla Galleani, ricorreva al signor ministro della guerra perchè le fosse assegnata la pensione che l'art. 27 della legge 27 giugno 1850 accorda alle vedove dei militari morti in battaglia; ma il signor ministro, sulla considerazione che la signora Galleani avesse contratto matrimonio senza esserne stata autorizzata, e che, a termini del testuale disposto dell'art. 55 di detta legge, la vedova non ha diritto a pensione, se il di lei matrimonio, contratto mentre il marito si trovava in servizio effettivo od in aspettativa, non fu autorizzato nel modo prescritto dai regolamenti militari, dichiarava di non potere, sebbene *con incremento*, riconoscere nella ricorrente un diritto alla pensione, non senza però soggiungere anch'egli che la *posizione di questa vedova fosse veramente tale da far desiderare di vederla costituita in ragione per conseguire l'implorata pensione.*

Veniva quindi respinta la domanda ed accordato invece un misero sussidio una volta tanto di lire 150.

In seguito a questa ripulsa del Ministero, la petente ricorre alla Camera per conseguire quella ricompensa che anche dopo la loro morte la patria deve a' suoi più valorosi difensori.

La vostra Commissione si è fatta a considerare che per il fatto del matrimonio contratto senza l'autorizzazione del Governo, il Bonetti, in virtù delle disposizioni della legge sullo stato degli ufficiali, emanata posteriormente alla legge del 27 giugno 1850, emanata cioè il 25 maggio 1852, il capitano Bonetti era stato, nel 1855, sospeso dall'impiego e collocato in aspettativa, la quale poteva produrre la conseguenza di escluderlo affatto dal servizio. Che invece per benignità del Re, e dopo che si ravvisò espiato quel fallo, il capitano Bonetti fu nuovamente richiamato in servizio; che la di lui riammissione al servizio effettivo induceva necessariamente l'accettazione al servizio dell'ufficiale ammogliato e la sua riabilitazione; che, se sarebbe stato duro atto rinfacciare ulteriormente al prode ufficiale Bonetti una colpa già espiata ed estinta, sarebbe ben più duro ancora rinfacciarla all'infelice di lei vedova.

La vostra Commissione considerò eziandio che il matrimonio del capitano Bonetti colla signora Galleani ebbe luogo il 30 luglio 1848, e che invece la legge opposta dal Ministero alla petente emanò posteriormente, cioè addì 27 giugno 1850, legge perciò che assolutamente non potrebbe essere applicata ai fatti avvenuti prima della di lei pubblicazione, e che non può quindi colpire la signora Galleani.

Signori! È questo uno di quei casi, nei quali il potere esecutivo (e lo ha detto lo stesso signor ministro della guerra